

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli nella seduta
del 27 novembre 2001.**

Alemanno, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berselli, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Frattini, Galati, Gasparri, Giorgetti Giancarlo, Giovanardi, Intini, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Micciché, Molgora, Pisanu, Possa, Rotondi, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Taormina, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Intini, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Micciché, Molgora, Pisanu, Possa, Rotondi, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Taormina, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge COLLAVINI ed altri: « Testa unico delle norme nazionali

di attuazione del regolamento comunitario concernente l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, nonché disposizioni nazionali e relativo sistema sanzionatorio » (31) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Masini.

La proposta di legge MARTINAT ed altri: « Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 (legge-quadro in materia di lavori pubblici) » (662) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Garnero Santanchè.

La proposta di legge MARTINAT e ROSITANI: « Norme in materia di esercizio e di gestione delle case da gioco » (673) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Mazzocchi, Porcu, Garnero Santanchè, Alboni, Airaghi, Strano, Landi di Chiavenna e Zaccheo.

La proposta di legge BOCCHINO: « Norme relative al trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato cessato dal servizio dal 1981 al 1995 » (1398) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Angela Napoli.

La proposta di legge ARNOLDI: « Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni e dell'urbanistica » (1547) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Benvenuto, Bornacin, Camo, Catanoso, Fontana, Marras, Messa, Milanese, Perrotta, Pezzella, Ramponi, Ranieli, Sanza, Saponara, Spina Diana e Alfredo Vito.

La proposta di legge CALZOLAIO ed altri: « Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997 » (1933) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Abbondanzieri, Angioni, Banti,

Bellini, Bielli, Bonito, Bova, Bressa, Bulgarelli, Camo, Cennamo, Crisci, Damiani, De Brasi, Di Serio D'Antona, Duca, Fioroni, Gambini, Gasperoni, Giacco, Giullietti, Grandi, Grignaffini, Grillini, Leoni, Lettieri, Lucà, Lucidi, Lumia, Mantini, Marcora, Paola Mariani, Mariotti, Mazzuca, Meduri, Melandri, Montecchi, Mossella, Motta, Nigra, Oliverio, Olivieri, Pannattoni, Pappaterra, Piglionica, Pisa, Piscitello, Pistone, Preda, Quartiani, Ranieri, Rocchi, Rossiello, Rotundo, Russo Spena, Sandi, Sciacca, Spina Diana, Spini, Squaglia, Tidei, Tocci, Trupia, Valpiana, Verretti, Vianello e Villari.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

PECORARO SCANIO: « Istituzione della Casa dei cittadini, dei consumatori e degli utenti » (1077) *Parere delle Commissioni V, VIII, X, XII e XIII;*

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE DORINA BIANCHI: Modifica all'articolo 51 della Costituzione in materia di equilibrio della rappresentanza elettiva tra i sessi » (1314) *Parere della Commissione XI;*

GIBELLI ed altri: « Istituzione della provincia di Crema » (1451) *Parere delle Commissioni V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

CARBONELLA: « Istituzione della Giornata della memoria dei mariani scomparsi in mare » (1903) *Parere delle Commissioni IV, V VII e XI;*

ZELLER ed altri: « Modifica dell'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, in materia di composizione della Commissione parlamentare per le questioni regionali » (1956) *Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

II Commissione (Giustizia):

CARBONI ed altri: « Disposizioni per la realizzazione nei comuni di Cagliari, Sassari, Tempio Pausania, Oristano e Lanusei di nuove case circondariali e per la dismissione del quelle esistenti » (851) *Parere delle Commissioni I, V, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

SERENA: « Nuove norme in materia di riciclaggio e di investimento dei capitali illeciti » (1009) *Parere delle Commissioni I, III, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X, XI, e XIV;*

PECORARO SCANIO: « Norme per l'esenzione dalle spese nei giudizi in materia ambientale » (1075) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII e della Commissione parlamentari per le questioni regionali;*

PECORARO SCANIO ed altri: « Norme sulle unioni civili » (1232) *Parere delle Commissioni I, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, XI (ex articolo 73 comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XII;*

TRANTINO: « Norme per garantire il funzionamento delle sedi giudiziarie disagiate » (1270) *Parere delle Commissioni I, V e XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale);*

PISAPIA e RUSSO SPENA: « Concessione di amnistia condizionata e di indulto revocabile » (1284) *Parere delle Commissioni I, VII e XII.*

V Commissione (Bilancio):

RUSSO SPENA: « Modifiche alla legge 27 ottobre 1993, n. 432, e istituzione del Fondo per il rilancio dei progetti di sviluppo industriale e per l'ammortamento dei titoli di Stato » (1040) *Parere delle*

Commissioni I, VI, VII, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XI e XIV.

VI Commissione (Finanze):

VIGNI e BELLINI: « Disposizioni finanziarie per favorire interventi di carattere ambientale » (440) *Parere delle Commissioni I, V, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

SERENA: « Modifiche alla legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge-quadro sul volontariato) » (1011) *Parere delle Commissioni I, V, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);*

TRANTINO: « Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in materia di esonero dal pagamento dell'ICI per le famiglie con reddito annuo inferiore a quindici milioni di lire » (1272) *Parere delle Commissioni I e V.*

VII Commissione (Cultura):

ANGELA NAPOLI: « Disciplina dei corsi di formazione a distanza » (748) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per le disposizioni in materia di sanzioni), V, XI e XIV;*

ANGELA NAPOLI: « Nuova disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria » (771) *Parere delle Commissioni I, V, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

PECORARO SCANIO: « Norme per la tutela e la valorizzazione dei dialetti » (1059) *Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

MARRAS e VITALI: « Istituzione di una biblioteca nel comune di Oristano » (1469) *Parere delle Commissioni I e V.*

VIII Commissione (Ambiente):

PECORARO SCANIO: « Disciplina del finanziamento dei piani paesistici regiona-

li » (1071) *Parere delle Commissioni I, V, VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

IX Commissione (Trasporti):

PECORARO SCANIO: « Disciplina del volo a bassa quota e dell'atterraggio di aeromobili, deltaplani a motore ed elicotteri in zone di montagna » (1069) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, VII, VIII, X, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

PECORARO SCANIO: « Norme in materia di trasporto per lo sviluppo di una mobilità sostenibile » (1079) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

X Commissione (Attività produttive):

FOTI: « Disposizioni in materia di tutela degli edifici e dell'arredo urbano » (1344) *Parere delle Commissioni I e II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni);*

STUCCHI: « Norme in materia di sovraccanone di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959 » (1378) *Parere delle Commissioni I, V e VIII.*

XI Commissione (Lavoro):

ROTUNDO: « Disposizioni in favore delle aziende turistiche a carattere stagionale operanti nel Mezzogiorno dell'Italia e nelle isole minori » (939) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), e X;*

MISURACA ed altri: « Norme in materia di versamenti volontari in favore dei dipendenti dell'industria mineraria siciliana » (1448) *Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*.

XII Commissione (Affari sociali):

LUCCHESI ed altri: « Disciplina delle terapie e delle medicine non convenzionali esercitate da medici » (640) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V, VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), X, XI, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

SERENA: « Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, recante attuazione della direttiva 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici » (1010) *Parere delle Commissioni I, V, VII, X, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

SERENA: « Norme per favorire l'incremento delle nascite nelle province a basso tasso di natalità (1015) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

ZANELLA ed altri: « Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, in materia di medicinali omeopatici » (1425) *Parere delle Commissioni I e X*.

XIII Commissione (Agricoltura):

CARLI: « Norme per l'incremento, la tutela e la conservazione delle razze asinine e riconoscimento della Festa dell'asino abbinata al Palio dei Micci di Querceta di Seravezza » (840) *Parere delle Commissioni I, V, VI e VII*.

Commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze):

ROTUNDO: « Disposizioni in materia di capitalizzazione e ristrutturazione delle piccole e medie imprese meridionali » (935) *Parere delle Commissioni I, II, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XIV*.

Annunzio della elezione di un giudice della Corte costituzionale.

Il primo presidente della Corte suprema di Cassazione ha comunicato, ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, che in data 23 novembre 2001 il collegio previsto dal medesimo articolo 2, primo comma, lettera a), ha eletto giudice della Corte costituzionale il dottor Francesco Amirante, in sostituzione del dottor Fernando Santosuoso che cesserà dalla carica e dall'esercizio delle funzioni il 4 dicembre 2001 per scadenza del periodo di nomina.

Annunzio di raccomandazioni dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa Occidentale.

Il Presidente dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa Occidentale — Assemblea europea interinale della sicurezza e della difesa — ha trasmesso i testi dei documenti approvati nel corso della riunione della Commissione permanente, svoltasi a Bruxelles il 18 ottobre 2001.

Tali documenti sono assegnati, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) (se non già assegnati alle stesse, in sede primaria):

Raccomandazione n. 693 — La situazione nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (doc. XII-bis, n. 22) — *alla III Commissione (Affari esteri) e alla IV Commissione (Difesa)*;

Raccomandazione n. 694 — La sicurezza dell'Europa di fronte al terrorismo internazionale (doc. XII-bis, n. 23) — *alla III Commissione (Affari esteri) e alla IV Commissione (Difesa)*.

Annunzio di risoluzioni e dichiarazioni dell'Assemblea parlamentare della NATO.

Il segretario generale aggiunto dell'Assemblea parlamentare della NATO ha trasmesso i testi di sette risoluzioni e tre dichiarazioni adottate in quel consesso nel corso delle sedute del 31 maggio e del 9 novembre 2001. Tali documenti sono assegnati, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) (se non già assegnati alle stesse, in sede primaria):

« Dichiarazione n. 305 — L'Europa Sud-Orientale » (doc. XII-bis n. 12) — *alla III Commissione (Affari esteri)*;

« Dichiarazione n. 306 — L'allargamento della NATO » (doc. XII-bis n. 13) — *alla III Commissione (Affari esteri)*;

« Risoluzione n. 307 — La Bielorussia » (doc. XII-bis n. 14) — *alla III Commissione (Affari esteri)*;

« Risoluzione n. 308 — La politica europea di sicurezza e di difesa » (doc. XII-bis n. 15) — *alla III Commissione (Affari esteri) e alla IV Commissione (Difesa)*;

« Risoluzione n. 309 — La difesa antimissile e il controllo degli armamenti » (doc. XII-bis n. 16) — *alla III Commissione (Affari esteri) e alla IV Commissione (Difesa)*;

« Risoluzione n. 310 — La politica energetica » (doc. XII-bis n. 17) — *alla X Commissione (Attività produttive)*;

« Risoluzione n. 311 — L'attuale situazione nell'Europa Sud orientale » (doc. XII-bis n. 18) — *alla III Commissione (Affari esteri) e alla IV Commissione (Difesa)*;

« Risoluzione n. 312 — L'allargamento della NATO » (doc. XII-bis n. 19) — *alla III Commissione (Affari esteri)*;

« Risoluzione n. 313 — Il rafforzamento della sicurezza del complesso nucleare in Russia e negli altri Stati di recente indipendenza » (doc. XII-bis n. 20) — *alla III Commissione (Affari esteri) e alla IV Commissione (Difesa)*;

« Dichiarazione n. 314 — La lotta contro il terrorismo » (doc. XII-bis n. 21) — *alla II Commissione (Giustizia) e alla III Commissione (Affari esteri)*.

Comunicazione di una nomina ministeriale.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 21 novembre 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione relativa al conferimento dell'incarico di coordinatore dell'ufficio onorificenze ed araldica nell'ambito del dipartimento del cerimoniale di Stato, alla dottoressa Ilva SAPORA.

Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 23 novembre 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2000, n. 422, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 1999/44/CE su ta-

luni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (59).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla X Commissione permanente (Attività produttive), e, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione

europea). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 6 gennaio 2002.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

(Sezione 1 – Rimozione di magistrati dall'ufficio legislativo del Ministero della giustizia)

A) Interpellanze:

La sottoscritta chiede di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere – premesso che:

il vice capo dell'ufficio legislativo del ministero della giustizia, Mario Patrono, e altri quattro membri di questo ufficio (Antonietta Carestia, Giuseppe Cascini, Elisabetta Rosi e Vittoria Stefanelli) sono stati sollevati dall'incarico;

secondo quanto comunicato dal Ministro della giustizia al Consiglio superiore della magistratura, la rimozione di una parte consistente dei membri di questo importante organismo ministeriale è dovuta a normali esigenze di ristrutturazione dell'ufficio;

questa decisione ha però coinciso con l'approvazione della ratifica del trattato Italia-Svizzera sull'applicazione della Convenzione di assistenza giudiziaria, che è stata preceduta da un duro scontro tra maggioranza e opposizione nell'aula del Senato della Repubblica;

risulta che l'ufficio legislativo del ministero della giustizia avesse redatto una nota da cui emergevano rilievi al provvedimento in esame;

tali valutazioni tecniche non sono state tenute in alcuna considerazione dal

Governo che, infatti, nel corso della discussione nelle aule parlamentari si è schierato compatto a favore del provvedimento;

il Consiglio superiore della magistratura, su indicazione del Ministro interpellato, dovrà nominare i sostituti dei cinque magistrati allontanati dall'incarico –:

quali siano le ragioni di tale decisione;

se, affermando (Ansa 3 ottobre 2001) di non aver « fatto altro che accelerare i tempi di un avvicendamento già previsto », il Ministro interpellato non confermi la tesi che la decisione di procedere al licenziamento dei cinque magistrati sia da imputare alle osservazioni fatte dall'ufficio legislativo sul provvedimento oggetto dello scontro politico;

se non ritenga che l'ufficio legislativo del ministero della giustizia sia da considerare un organo tecnico;

quali criteri adotterà per indicare al Consiglio superiore della magistratura i nomi dei sostituti dell'ufficio legislativo.

(2-00087)

« Mascia ».

(8 ottobre 2001)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro della giustizia, per sapere – premesso che:

la vicenda relativa al recente allontanamento di alcuni magistrati dal ministero della giustizia e la decisione, immediata-

mente successiva, di altri di lasciare lo svolgimento di funzioni amministrative o la partecipazione ad importanti commissioni di studio pongono in risalto la delicata questione del rapporto tra autonomia della magistratura nell'espressione delle proprie competenze tecniche e Governo —:

quali siano gli intendimenti del Governo a questo riguardo.

(2-00105) « Finocchiaro, Bonito, Carboni, Crucianelli, Grillini, Kessler, Leoni, Lucidi, Mancini, Sini-scalchi ».

(22 ottobre 2001)

(Sezione 2 – Criteri per la nomina del capo di stato maggiore dell'aeronautica)

B) Interrogazione

LEONI e REALACCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il Governo ha nominato il generale Ferracuti Capo di Stato maggiore dell'aeronautica;

il generale Ferracuti è stato il capo della commissione italo-libica, la quale affermò che il *mig* libico cadde sulla Sila il 18 luglio 1980, mentre la sentenza-ordinanza del giudice Priore sulla strage di Ustica smentisce, in base ad una specifica perizia, questa tesi;

il Governo e il ministero della difesa si sono costituiti parte civile nel processo in corso a Roma contro un generale responsabile di aver sostenuto la medesima tesi della commissione presieduta dal generale Ferracuti sulla caduta del *mig* libico;

nella sentenza-ordinanza del giudice Priore, la carriera del generale Ferracuti è espressamente segnalata come « carriera in riscossione » per aver sostenuto nel corso del tempo, e persino nella commis-

sione parlamentare sulle stragi, una tesi poi smentita dalla stessa sentenza-ordinanza;

i Presidenti di Camera e Senato hanno ricevuto, in occasione del ventunesimo anniversario della strage di Ustica, una delegazione guidata dai rappresentanti dell'Associazione dei parenti delle vittime, che ha consegnato loro un documento nel quale si chiede di « vigilare perché sia considerata con la dovuta attenzione la responsabilità di quanti, appartenenti alla pubblica amministrazione, civili o militari, nel corso di questi anni hanno posto in essere atteggiamenti ostruzionistici od omissivi nei confronti della magistratura »;

in seguito a tale incontro, i Presidenti di Camera e Senato sono intervenuti nelle rispettive assemblee il 27 giugno 2001 per ricordare l'anniversario della strage e per sostenere che l'accertamento della verità è da considerarsi irrinunciabile per tutta la comunità nazionale —:

se non si ritenga tale nomina in profondo contrasto con ogni buona norma di doverosa cautela che dovrebbe ispirare il comportamento del Governo in pendenza di un procedimento penale che riguarda anche l'accertamento di fatti collegati alla carriera del generale Ferracuti, nel quale lo stesso Governo si è costituito parte civile. (3-00111)

(18 luglio 2001)

(Sezione 3 – Indennizzi in favore degli ex internati militari italiani)

C) Interrogazione

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

sembra non trovare soluzione la controversia fra gli ex-internati militari ita-

liani ed il Governo tedesco per gli indennizzi concessi alle persone ridotte in schiavitù;

sul piano formale sembra ineccepibile l'obiezione del Governo tedesco secondo cui gli ex-internati militari — in quanto prigionieri di guerra — non hanno diritto a risarcimento, ma sul piano sostanziale non può non considerarsi che agli ex-internati militari spesso era riservato un trattamento addirittura peggiore di quello dei civili;

rischia dunque di crearsi una odiosa disparità di trattamento fra due categorie di internati unite, invece, dalla stessa triste e terribile condizione —:

quali passi ufficiali abbia fatto o intenda fare nei confronti del Governo tedesco per sostenere il buon diritto — sul piano sostanziale — degli ex-internati militari italiani ad ottenere l'indennizzo concesso dal Governo tedesco agli internati civili. (3-00220)

(18 settembre 2001)

DISEGNO DI LEGGE: DELEGA PER LA RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO E DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, NONCHÉ DI ENTI PUBBLICI (1534)

(A.C. 1534 - Sezione 1)

ARTICOLO AGGIUNTIVO DICHIARATO INAMMISSIBILE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 8. - 1. All'articolo 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. È consentito un terzo mandato consecutivo se, per causa diversa dalle dimissioni volontarie, uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore alla metà del termine previsto dalla legge vigente al momento in cui è stato svolto ».

2. Ai sindaci ed ai presidenti di provincia che hanno svolto il loro mandato sotto l'ambito di vigenza dell'articolo 2, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, prima che nei loro confronti avesse effetto la modifica introdotta dall'articolo 7, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120, è consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

7. 02. Maggi.

(A.C. 1534 - Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 2, al comma 2, primo periodo la parola « assegnato » sia sostituita dalle seguenti: « riservato ai vice Ministri »;

all'articolo 2, dopo il comma 2, sia aggiunto il seguente: « 2-bis. Dall'attuazione del presente articolo non debbono derivare nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato ».

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

Sull'emendamento 2.5 Volontè, in quanto suscettibile di determinare nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato privi di quantificazione e copertura;

PARERE FAVOREVOLE

Sull'articolo aggiuntivo 7.01 del Governo:

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione:

dopo il comma 2, sia aggiunto il seguente: « 2-bis. Dall'attuazione del presente articolo non debbono derivare nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato »;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 e sui subemendamenti 0.7.01.4 e 0.7.01.5 Mascia.

(A.C. 1534 – Sezione 3)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

(Deleghe di cui all'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni, uno o più decreti legislativi, correttivi o modificativi di decreti legislativi già emanati, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai principi e criteri direttivi indicati negli articoli 12, 14, 17 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati previo parere della Commissione di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

4. Al comma 6 dell'articolo 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Qualora ricorrano specifiche e motivate esigenze, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, può, con proprio decreto, differire o gradualizzare temporalmente singoli adempimenti od atti, relativi ai procedimenti di riorganizzazione dei Ministeri ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Deleghe di cui all'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59).

Sopprimerlo.

* **1. 1.** Bressa.

Sopprimerlo.

* **1. 5.** Mascia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1 *(Deleghe di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59).* — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per disciplinare il trasferimento, alle regioni ed agli enti locali, delle funzioni e dei compiti e delle corrispondenti risorse personali, strumentali, patrimoniali e finanziarie, ad essi spettanti ai sensi della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e non già ad essi conferiti in applicazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, o comunque ancora attribuiti o esercitati dalle amministrazioni dello Stato e da enti pubblici nazionali alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si atterrà, per quanto applicabili, ai principi e criteri direttivi contenuti negli articoli 3 e 4 della medesima legge 15 marzo 1997, n. 59. Si applica il disposto degli articoli 5, 6 e 7 della legge stessa.

3. All'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri per la puntuale individuazione dei beni e delle risorse umane, patrimoniali, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire a ciascuna regione e a ciascun ente locale, previsti dall'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede entro il termine di

nove mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1.

4. Non prima di dodici mesi e non oltre quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della riforma del Governo e dell'amministrazione centrale dello Stato realizzata in applicazione delle disposizioni degli articoli 11, comma 1, 12, 14 e 18, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Nella relazione sono indicati analiticamente i risultati conseguiti, le difficoltà incontrate, i problemi da risolvere, le modifiche, le correzioni e le integrazioni da apportare alle disposizioni legislative e regolamentari in vigore. Sono inoltre indicate le misure legislative, regolamentari e organizzative adottate o da adottare per adeguare l'organizzazione del Governo e delle amministrazioni dello Stato alla nuova forma dello Stato definita dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e alla ridefinizione di compiti e funzioni statali conseguente all'attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo.

5. Non oltre trenta giorni dalla presentazione della relazione di cui al comma 4, le Camere provvedono ad adottare un apposito atto di indirizzo, indicante, sulla base degli elementi e delle proposte contenute nella relazione, le linee e i criteri direttivi da seguire per la definizione delle misure legislative, regolamentari ed organizzative di cui al comma 4, secondo e terzo periodo.

6. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di approvazione dell'atto parlamentare di indirizzo di cui al comma 5, uno o più decreti legislativi correttivi e modificativi dei decreti emanati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, intesi ad apportare modifiche, correzioni ed integrazioni all'organizzazione del Governo e delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 4 del presente articolo. Nell'esercizio della delega, il Governo si attiene ai principi e criteri direttivi indicati negli articoli 12, 14, 17, 18 e 19 della citata legge

n. 59 del 1997 e tiene conto degli indirizzi contenuti nell'atto parlamentare di cui al comma 5.

7. Il decreti legislativi di cui ai precedenti commi sono emanati previo parere della Commissione di cui all'articolo 5 della citata legge n. 59 del 1997, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti possono essere comunque emanati.

1. 2. Bressa, Soda, Boato.

Al comma 1, sostituire le parole: correttivi o modificativi di con le seguenti: per il coordinamento dei.

1. 6. Grignaffini, Chiaromonte, Melandri, Carli.

Al comma 2, sostituire le parole: e 18 con le seguenti: , 18 e 19.

1. 3. Bressa, Boato, Soda.

Sopprimere il comma 4.

1. 4. Bressa, Boato, Soda.

(A.C. 1534 – Sezione 4)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

(Disposizioni transitorie per gli uffici di diretta collaborazione).

1. Sino all'adeguamento dei regolamenti emanati ai sensi degli articoli 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle disposizioni introdotte dall'articolo 1 della legge 26 marzo 2001, n. 81, ai vice Ministri è riservato un contingente di personale pari al triplo di quello previsto per le segreterie

dei sottosegretari di Stato. Tale contingente si intende compreso nel contingente complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione stabilito per ciascun Ministero, fermo restando il diritto di ciascun vice Ministro di avvalersi del complesso di tali uffici per l'esercizio delle funzioni delegate.

2. Nell'ambito del contingente di personale assegnato ai sensi del comma 1, il vice Ministro nomina un capo della segreteria, un segretario particolare, un responsabile della segreteria tecnica, un addetto stampa nonché, ove necessario in ragione delle peculiari funzioni delegate, un responsabile per gli affari internazionali. Nell'ambito del medesimo contingente il vice Ministro, d'intesa con il Ministro, nomina un responsabile del coordinamento delle attività di supporto degli uffici di diretta collaborazione inerenti le funzioni delegate e un responsabile del coordinamento legislativo nelle materie inerenti le funzioni delegate.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

(Disposizioni transitorie per gli uffici di diretta collaborazione).

Sopprimerlo.

* 2. 1. Bressa, Boato, Soda.

Sopprimerlo.

* 2. 2. Mascia.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: vice Ministri con le seguenti: Ministri delegati.

Conseguentemente, al comma 2:

al primo periodo, sostituire le parole: vice Ministro con le seguenti: Ministro delegato;

al secondo periodo, sostituire le parole: vice Ministro con le seguenti: Ministro delegato.

2. 3. Volontè, Mazzoni, D'Alia.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: al triplo fino alla fine dell'articolo con le seguenti: a non meno del triplo di quello previsto per i sottosegretari e comunque complessivamente per ciascuna amministrazione non superiore ad un terzo di quello assegnato a ciascun rispettivo Ministro. Tale contingente di personale si intende compreso nel contingente complessivo del personale di diretta collaborazione stabilito per ciascun ministero, fermo restando il diritto di ciascun vice Ministro di avvalersi del complesso di tali uffici per l'esercizio delle funzioni delegate.

2. Nell'ambito del contingente di personale assegnato a ciascun vice Ministro, questi può avvalersi della collaborazione di un capo di gabinetto aggiunto o vice capo di gabinetto, di un capo segreteria, di un segretario particolare, di un responsabile di segreteria tecnica, di un responsabile per l'ufficio legislativo, di un addetto stampa. Nei ministeri ove ciò sia ritenuto necessario per le peculiari funzioni svolte, il vice Ministro può inoltre avvalersi della collaborazione di un responsabile per gli affari internazionali.

3. Il capo di gabinetto aggiunto ed i responsabili degli uffici individuati e nominati dal vice Ministro possono essere scelti, sulla base delle vigenti normative, anche fra persone estranee alla pubblica amministrazione in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ovvero ad esperienze professionali precedentemente maturate. A tale ultimo personale compete una retribuzione di posizione in misura massima equivalente ai valori economici più elevati attribuiti ai dirigenti della seconda fascia del ministero. Al personale responsabile di uffici, qualora dipendente da altra pubblica amministrazione, il trattamento di

cui al periodo precedente, se più favorevole, integra per la differenza il trattamento economico spettante.

2. 5. Volontè, Mazzoni, D'Alia.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Tale contingente aggiungere le seguenti: , al fine della riconfermata invarianza della spesa,

2. 4. Grignaffini, Chiaromonte, Melandri, Carli.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parole: assegnato con le seguenti: riservato ai vice Ministri.

2. 6. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento).

(Approvato)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Dall'attuazione del presente articolo non debbono derivare nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

2. 7. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento).

(Approvato)

(A.C. 1534 – Sezione 5)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 3.

(Delega per l'aggiornamento dell'organizzazione delle strutture e dei comandi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa in seguito all'istituzione del servizio militare volontario).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più

decreti legislativi integrativi e correttivi dei decreti legislativi 16 luglio 1997, n. 264, 16 luglio 1997, n. 265, 28 novembre 1997, n. 459, e 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, anche al fine di adeguarne le previsioni alle riduzioni organiche previste dalla legge 14 novembre 2000, n. 331, e dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1 il Governo riorganizza, anche mediante soppressione, accorpamento, razionalizzazione ovvero ridefinizione dei compiti anche in chiave interforze, le strutture e i comandi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico industriale della Difesa, adeguandone l'assetto alla riconfigurazione delle Forze armate, favorendo l'ottimizzazione delle risorse ed assicurando, altresì, il rispetto di quanto previsto dalla legge 18 febbraio 1997, n. 25.

3. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, al fine di acquisire il parere delle competenti Commissioni permanenti, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.

4. Il Governo è altresì autorizzato, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, le modifiche necessarie al fine di adeguarlo a quanto previsto dal presente articolo.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

(Delega per l'aggiornamento dell'organizzazione delle strutture e dei comandi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa in seguito all'istituzione del servizio militare volontario).

Sopprimerlo.

*** 3. 1.** Bressa, Boato, Soda.